

47.0.100

I RELATORI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 47-bis

(Esercizio dell'attività odontoiatrica)

1. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409 ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri.

2. Le strutture sanitarie polispecialistiche, presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, debbono nominare un direttore responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici può svolgere tale funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 1 e 2.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la sospensione delle attività della struttura, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

47.0.100/3

MARINELLO, DI BIAGIO

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-bis», apportare le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1:

a) *dopo le parole «settore odontoiatrico» inserire le seguenti: «iscritte in apposita sezione dell'albo odontoiatri con le modalità e gli obblighi previsti dall'art. 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni»;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da almeno cinque anni.»;*

2. *dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis) È consentita l'iscrizione nell'apposita sezione dell'albo odontoiatri anche a società che non rispettino il vincolo previsto dal comma 4 lettera b) dell' articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni, per la sola parte relativa alla percentuale in possesso dei soci professionisti. Le società di cui al comma 1 sono tenute ad iscriversi nell'apposita sezione dell'ambo entro 6 mesi dalla data in vigore della presente legge, in difetto l'attività della società sarà sospesa.

1-ter) Il corrispettivo percepito dall'odontoiatra collaboratore o dipendente di una società operante nel settore odontoiatrico deve tener conto del grado di specializzazione del lavoratore e non può, comunque, essere inferiore all'importo previsto dai CCNL del settore di riferimento.»

47.0.100/7

MARINELLO, DI BIAGIO

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: «da almeno cinque anni.»;*

b) *dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«5. Le società operanti nel settore odontoiatrico possono promuovere pubblicità informativa sanitaria che rispetti nelle forme e nei contenuti un'informazione mai ingannevole, così come previsto dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145. È vietata altresì pubblicità di tipo commerciale volta ad incentivare la vendita di prestazioni sanitarie. Il direttore sanitario è responsabile anche della pubblicità effettuata dalla società e il suo nominativo deve sempre essere indicato.

6. Il corrispettivo percepito dall'odontoiatra collaboratore o dipendente di una società operante nel settore odontoiatrico deve tener conto del grado di specializzazione del lavoratore e non può, comunque, essere inferiore all'importo previsto dai CCNL del settore di riferimento.»

CONSIGLIO

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-bis», comma 1, sostituire le parole: «il direttore sanitario sia iscritto» con le seguenti: «i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, siano iscritti».

47.0.100/8

CASTALDI, GIROTTO

All'emendamento 47.0100, capoverso «Art. 47-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da almeno cinque anni».

47.0.100/9

BARANI

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da almeno cinque anni».

47.0.100/10

VALDINOSI

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da almeno cinque anni».

47.0.100/11

GALIMBERTI

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da almeno cinque anni».

47.0.100/12

GALIMBERTI

All'emendamento 47.0.100, capoverso "Art. 47-bis", dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nella prima applicazione della presente legge è consentita l'iscrizione nell'apposita sezione dell'albo odontoiatri anche a società che non rispettino il vincolo previsto dal comma 4, lettera b) dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni, per la sola parte relativa alla percentuale in possesso dei soci professionisti. Tali società, tuttavia, non possono essere cedute, a qualsiasi titolo, anche gratuito, se tale cessione non determina il realizzarsi delle condizioni tutte previste dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni. Le società di cui al comma 1 sono tenute ad iscriversi nell'apposita sezione dell'albo entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in difetto l'attività della società sarà sospesa.»

47.0.100/13

BARANI

All'emendamento 47.0.100, capoverso "Art. 47-bis", dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nella prima applicazione della presente legge è consentita l'iscrizione nell'apposita sezione dell'albo odontoiatri anche a società che non rispettino il vincolo previsto dal comma 4, lettera b) dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni, per la sola parte relativa alla percentuale in possesso dei soci professionisti. Tali società, tuttavia, non possono essere cedute, a qualsiasi titolo, anche gratuito, se tale cessione non determina il realizzarsi delle condizioni tutte previste dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni. Le società di cui al comma 1 sono tenute ad iscriversi nell'apposita sezione dell'albo entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in difetto l'attività della società sarà sospesa.»

47.0.100/14

BARANI

All'emendamento 47.0.100, capoverso "Art. 47-bis", dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il dipendente o collaboratore, a qualsiasi titolo, con i soggetti di cui al comma 1, ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità del proprio lavoro per cui l'importo della stessa non può, in nessun caso, essere inferiore all'importo previsto dal CCNL del settore di riferimento.»

47.0.100/15